



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO

PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

APPROVATO CON

DELIBERA DI C.C. N. 58 DEL 20.12.2001

DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 28.02.2002

INDICE

Art.1 – Istituzione del servizio	pag. 4
Art.2 – Criteri e limiti della distribuzione	pag. 4
Art.3 – Norme per le forniture	pag. 4
Art.4 – Sistema di distribuzione dell’acqua	pag. 4
Art.5 – Allacciamento alla rete di distribuzione	pag. 4
Art.6 – Norme per l’esecuzione delle prese	pag. 5
Art.7 – Ampliamenti della rete di distribuzione	pag. 5
Art.8 – Allacciamenti particolari	pag. 5
Art.9 – Proprietà delle condotte e delle prese	pag. 6
Art.10 – Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione di presa	pag. 6
Art.11 – Apparecchi di misura	pag. 6
Art.12 – Minimo impegnato – Quota fissa – Eccedenza – Condomini – Collettività – Utenze stagionali – Rilievo dei consumi	pag. 7
Art.13 – Contratto di fornitura – Durata e disdetta – Variazioni – Fallimento dell’utente – Decesso dell’utente	pag. 8
Art.14 – Tariffe di vendita e diritti fissi	pag. 9
Art.15 – Pagamenti	pag. 9
Art.16 – Agevolazioni - Maggiorazioni	pag. 10
Art.17 – Anticipazioni sui consumi e corresponsione dei diritti per la predisposizione dell’allaccio e per l’avvio della fornitura	pag. 10
Art.18 – Usi dell’acqua	pag. 10
Art.19 – Impianti per uso pubblico comunale	pag. 10
Art.20 – Bocche antincendio private	pag. 11
Art.21 – Vasca di accumulo per servizio regionale antincendio	pag. 11

Art.22 – Impianti per l’uso promiscuo	pag. 11
Art.23 – Impianti interni	pag. 11
Art.24 – Controlli	pag. 12
Art.25 – Infrazioni	pag. 12
Art.26 – Identificazione dei dipendenti	pag. 12
Art.27 – Ambito di applicazione	pag. 12
Art.28 – Contestazioni giudiziarie – Foro competente – Elezione di domicilio	pag. 12
Art.29	pag. 12

ALLEGATI

Allegato A : Tabella contatori e tubi	pag. 13
Allegato B/1 : Allaccio idrico tipo	pag. 14
Allegato B/2 : Allaccio idrico tipo multiplo	pag. 15
Allegato C : Cassette per allaccio idrico	pag. 16

Art.1 – Istituzione del servizio

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Sant'Anna Arresi è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.
2. ***La responsabilità del servizio è affidata, secondo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con delibera di G.C. n. 124 del 30.06.1998, all'Area tecnica comunale.***

Art.2 - Criteri e limiti della distribuzione

1. Il servizio idrico di distribuzione ai singoli utenti viene effettuato Comune di Sant'Anna Arresi Area Tecnica, servizio acquedotto.
2. ***Il Responsabile dell'area tecnica provvede alla gestione delle reti urbane e relativi impianti del servizio di distribuzione dell'acqua secondo le modalità e competenze previste dall'art. 107 decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. Con le stesse modalità e competenze il responsabile dell'area contabile provvede all'emissione delle bollette di pagamento e ne gestisce le modalità di incasso.***
3. Nelle strade e nelle piazze già canalizzate, l'ente distribuisce l'acqua per uso civile - abitativo, nei limiti della potenzialità degli impianti, a chiunque ne faccia richiesta scritta, purché dimostri di essere in regola con le disposizioni di legge in materia urbanistica e dietro pagamento dei diritti, nei modi e per gli importi fissati dal presente Regolamento.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione concedere l'acqua anche per usi diversi da quelli su riportati e relativi limiti, sempre che non risultino pregiudicati gli stessi usi domestici prioritariamente fissati.
5. Sono in tutti i casi escluse le concessioni per usi irrigui su impianti finalizzati all'uso civile abitativo. L'Ente potrà, altresì, accogliere eventuali domande di allaccio concernenti costruzioni prospicienti strade non ancora servite di rete interna, alle condizioni indicate al successivo Art. 7.
6. L'Ente porrà ogni cura affinché la Fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per danni che ne possono derivare.

Art.3 - Norme per le forniture

1. La richiesta di predisposizione dell' allaccio compete unicamente al proprietario dello stabile. Le nuove opere attinenti la rete interna vanno attuate secondo lo schema di allaccio ed il quadro generale della rete distributrice.
2. Il contratto di fornitura (comprese la variazione, la chiusura, la riapertura e l' anticipazione dei consumi come da **Articolo 17**) dovrà essere sottoscritto dall'utilizzatore del servizio.
3. Ai condomini può essere concessa un utenza unica o tante, quanti sono gli appartamenti da servire, se la predisposizione di utilizzo (a carico e cura dell'utente) lo consente.

Art.4 - Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore.
2. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche antincendio, o per il lavaggio delle fognature.

Art.5 - Allacciamento alla rete di distribuzione

1. La domanda di allacciamento alla rete di distribuzione deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ente e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante in conformità all' art.3. ***Il richiedente dovrà altresì allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 45 della legge 47/1985.***
2. L'Ente si riserva di accettare la citata domanda di allaccio per gli usi specificati, dopo avere esaminato la documentazione presentata dal richiedente ed aver verificato le effettive condizioni di fattibilità e di utilizzo.
3. ***L'apertura del misuratore da parte del personale a ciò espressamente autorizzato dal responsabile del servizio conferma la avvenuta accettazione del Comune della richiesta di fornitura e ne individua la data di decorrenza.***
4. In caso di mancata accettazione, ***il responsabile del servizio*** ne comunicherà i motivi al richiedente.

5. I lavori per la predisposizione delle prese di allaccio dalla tubazione principale dovranno essere eseguiti a cura del richiedente secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto concerne i tagli stradali e secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
6. Gli oneri di esecuzione dell' allaccio (quali: autorizzazioni amministrative, scavo, reinterro, ripristino della pavimentazione, opere murarie per la installazione della cassetta alloggio apparecchiature, e forniture di tutti i materiali occorrenti), sono a completo carico e cura dell'utente.
7. Il Comune provvede alla fornitura e posa in opera del contatore, dello sfiato e del contenitore, nonché alla messa in opera dei materiali idraulici di collegamento, addebitando i relativi noli ed oneri.
8. Il contatore e le relative apparecchiature dovranno essere installati, nel rispetto del Regolamento comunale, in nicchia realizzata all'esterno del muro di delimitazione della proprietà privata. Le dimensioni della nicchia e caratteristiche del contenitore sono riportate **nell'allegato C** "Cassette per allaccio idrico".
9. Ove si rendesse necessario, nella esecuzione di allacci multipli il Comune provvederà ad installare il contatore e lo sfiato all'interno della proprietà privata, in prossimità del confine, possibilmente nel cortile o nell'atrio di ingresso; mentre, in apposito chiusino in ghisa ubicato sul suolo pubblico, verrà installata l'apparecchiatura di apertura e chiusura dell'utenza.
10. Nelle zone individuate come Centri Storici o in particolari zone, il Comune provvederà - se imposto dalle leggi vigenti - ad installare il contatore e lo sfiato all'interno della proprietà privata, secondo le modalità previste per gli allacci multipli.
11. Sarà compito dell'Ente apporre gli appositi sigilli al contatore ed allo sfiato onde evitare manomissioni o prelievi non autorizzati.
12. In sede di esercizio, gli interventi di riparazione o sostituzione della condotta sino al contatore competono al Comune. Se la condotta ricade nella proprietà privata, gli oneri relativi agli interventi saranno addebitati all'intestatario della concessione, secondo i prezzi di apposito Capitolato annuale di gestione del Comune, ad eccezione delle pavimentazioni che saranno totalmente a carico dell'utente.
13. Gli oneri relativi alla modifica dell' allaccio idrico richiesta dal proprietario del Fondo o del fabbricato saranno a carico del richiedente, mentre quelli relativi alle modifiche o sostituzione di condotte, dovute a ragioni tecniche per miglioramenti del servizio o trasferimento di allacci da vecchia a nuova condotta, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
14. Gli allacci saranno di norma derivati dalle condotte della rete idrica urbana ubicata nella via prospiciente l'utenza, e funzionante in pressione in base al carico idraulico dato dal serbatoio a servizio dell'abitato. Lo schema di esecuzione dell'allaccio è riportato nei prospetti **allegati B/1 e B/2**.
15. IL punto di fornitura corrisponde al contatore , installato e sigillato dal Comune che, pertanto, non risponde delle anomalie inerenti alla quantità e alla qualità dell'acqua riscontrabili oltre tale punto.

Art.6 - Norme per l'esecuzione delle prese

1. Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata, con una presa di acqua distinta sul tubo principale. In casi particolari il Comune ha la Facoltà di allacciare più fabbricati ad una stessa derivazione di presa.
2. Il diametro della tubazione di collegamento dalla condotta principale sino al contatore (tubazione che non dovrà superare i 15 metri) sarà determinato dall'Ente in base alla tabella di cui all'allegato A - tenuto conto della quantità d'acqua richiesta e del diametro della tubazione stradale.
3. Qualunque lavoro di riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio posato su suolo pubblico fino all'apparecchio misuratore è eseguito dal Comune, fatto salvo quanto stabilito all'articolo precedente relativamente alle riparazioni all'interno della proprietà privata.
4. Sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico, l'Ente si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura agli utenti precedentemente allacciati.
5. A chiunque è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare le derivazioni o parti di esse.

Art.7 - Ampliamenti della rete di distribuzione.

1. La costruzione di nuove diramazioni dalla rete idrica richieste da singoli utenti o la realizzazione della rete idrica per le zone di espansione dell'abitato deve essere eseguita a cura e spese dei richiedenti, in conformità alle disposizioni impartite dall'Ente. E' tassativo il rispetto delle previsioni fissate nel progetto generale della rete idrica.
2. In mancanza del progetto generale della rete interna compete all'ufficio tecnico del Comune verificare ed esprimere il parere di fattibilità; le verifiche di rispondenza competono sempre alla struttura del Comune.

Art.8 - Allacciamenti particolari

1. Allacci esterni alla delimitazione del settore di urbanizzazione sono realizzabili in presenza di parere favorevole dell'ufficio tecnico del Comune, tenendo presente che conseguenti prelievi incidono sulla relativa dotazione.
2. Qualora esista una condotta di distribuzione che in ultima analisi risulta parte integrante della rete urbana, l'allaccio si realizza secondo la prassi ordinaria di concessione. In caso contrario, la presa dell'allaccio singolo o condominiale viene effettuata nella rete urbana, con l'immediata installazione del contatore alla presa.
3. Gli allacci dalle condotte foranee degli acquedotti (così come in precedenza riportato) sono vietati se le stesse sono state costruite ad esclusivo scopo di trasporto, in quanto la distribuzione lungo linea determina disturbi e disservizi nel trasporto stesso dell'acqua al serbatoio comunali.
4. Le uniche derivazioni che si possono concedere con presa dalla foranea riguardano, quando peraltro non vi è alcuna alternativa, unicamente prelievi destinati (senza possibilità di variazione anche in parte) al pubblico interesse, con utenza intestata al Comune, o comunque ad Amministrazione Pubblica; non devono comunque incidere sull'efficienza degli impianti.
5. Vanno, pertanto, escluse derivazioni a forti oscillazioni nei prelievi o anche modesti prelievi su settori a particolare sensibilità (leggi: condotte prementi).
6. Allacci con derivazioni dalla rete urbana o dalla condotta foranea, che non rientrano nei termini surrichiamati, vanno definitivamente regolarizzati od annullati, quantomeno alla scadenza dei contratti annuali.
7. La realizzazione di nuovi acquedotti o la modifica di situazioni attinenti all'approvvigionamento idrico, che consentono di annullare anche in parte acquedotti e/o diramazioni già in esercizio, ove ricadono derivazioni anche concesse secondo la prassi surriportata, comportano la conseguente esclusione delle concessioni stesse a suo tempo predisposte a qualsiasi titolo.
8. Per gli acquedotti ove è prevista la distribuzione lungo linea, le concessioni di allaccio potranno essere autorizzate sempre che sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento.
9. Tali utenze, ivi comprese quelle previste per insediamenti collettivi, lottizzazioni o condomini, fuori dal perimetro urbano, potranno essere attivate esclusivamente al limite dei manufatti previsti in progetto, ove saranno installati i relativi contatori.
10. Ove gli allacci esterni alla delimitazione del settore di urbanizzazione o da foranea dovessero incidere sull'esercizio della rete urbana (o per caratteristiche tecniche o per quote di prelievo) vi è l'obbligo dell'installazione di specifica apparecchiatura, che ricade integralmente nelle competenze dell'utenza.
11. La realizzazione, manutenzione e gestione delle opere a valle del contatore saranno di esclusiva competenza delle singole lottizzazioni o condomini suindicati.
12. Sulle condotte prementi, a qualsiasi acquedotto esse appartengano, saranno comunque vietati gli allacci di qualsiasi tipo.

Art.9 - Proprietà delle condotte e delle prese

1. Le condotte stradali e le derivazioni di presa fino al contatore, anche se realizzate dagli utenti, sono di proprietà pubblica e il Comune ne curerà la manutenzione e gestione.
2. Gli impianti, le tubazioni e le apparecchiature poste a valle del contatore sono invece di proprietà dell'utente che dovrà provvedere alla loro costruzione e manutenzione.

Art.10 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.
2. L'utente è responsabile dei danni a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Art.11 - Apparecchi di misura

1. I contatori, per nuove forniture e quelli da sostituire per irregolare funzionamento, sono forniti esclusivamente dall'Ente. Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.
2. L'Ente ha la facoltà di cambiare e spostare gli apparecchi di misura su richiesta dell'utente o per necessità

dovute ad accertato irregolare funzionamento degli stessi, dandone sempre preventiva comunicazione scritta al titolare della concessione.

3. Nel caso di richiesta specifica dell'utente, le spese relative all'intervento saranno a carico dello stesso.
4. Gli apparecchi sono di proprietà dell'Ente; gli utenti ne sono consegnatari e sono, pertanto, responsabili della custodia degli stessi.
5. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Ente e preferibilmente al limite della proprietà privata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui ai disegni allegati sotto le **lettere B/1 e B/2** ed in conformità alle descrizioni riportate negli articoli 3, 5, 8.
6. A monte del contatore saranno collocati una valvola ed uno sfiato sigillabili ed a valle una saracinesca e una valvola di ritegno. L'Ente ha la facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.
7. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ente.
8. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori.
9. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.-

Art.12 - Minimo impegnato – Quota fissa - Eccedenza - Condomini – Collettività - Utenze Stagionali - Rilievo dei consumi

1. I quantitativi minimi garantiti, da pagare anche se non consumati sono quelli stabiliti nei provvedimenti relativi ai sistemi tariffari approvati dagli Organi competenti o indicati nei rispettivi contratti di utenza.
2. A partire dal 2002 tale quota viene ridotta di 30 mc annui sino ad estinzione.
3. ***A partire dalla stessa data, per la copertura dei costi relativi alla gestione del servizio idrico, viene istituita una quota fissa per ogni unità di utenza. Tale quota assorbe e sostituisce le somme dovute per nolo contatore.***
4. Nel caso di condomini serviti da un unico contatore il quantitativo minimo garantito e la quota fissa sono rappresentati dal prodotto del numero degli appartamenti per il minimo garantito ad utenza.
5. I consumi eccedenti i minimi garantiti saranno fatturati secondo le tariffe fissate per i vari scaglioni di consumo dal regime tariffario in vigore.
6. La concessione stagionale viene consentita alle imprese che svolgono la propria attività in una sola stagione dell'anno (da far coincidere con uno o massimo due trimestri solari) alla condizione che nei restanti trimestri dell'anno non venga effettuato alcun consumo.
7. Il consumo stagionale dichiarato dall'utente nel periodo di attività viene considerato minimo garantito e fatturato a tariffa industriale, anche se non consumato, mentre l'eventuale maggior consumo viene fatturato a tariffa industriale di eccedenza.
8. Nei restanti trimestri viene bollettata la sola quota fissa a condizione che l'utente non effettui alcun consumo; in caso contrario (e cioè in presenza di un consumo anche modesto in un trimestre non coincidente con l'attività stagionale dell'impresa), verrà fatturato, in tutti i trimestri il consumo stagionale dichiarato.
9. La concessione semi-stagionale viene consentita alle imprese o ai complessi turistici che dichiarano consumi più o meno differenziati in una stagione dell'anno (da far coincidere con uno o al massimo due trimestri) alla condizione che il consumo dichiarato nei restanti trimestri non sia inferiore alla metà di quello stagionale.
10. Il consumo così dichiarato nei diversi trimestri viene considerato minimo garantito e fatturato a tariffa industriale anche se non consumato, mentre l'eventuale maggior consumo viene fatturato alla tariffa industriale di eccedenza.
11. Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo garantito nei diversi intervalli di lettura.
12. La lettura degli apparecchi di misura viene di regola eseguita ad intervalli semestrali dal personale dell'ente, con l'obbligo comunque di almeno un tentativo di lettura nel secondo semestre.
13. Il cliente può anche rilevare direttamente la lettura e comunicarla al Comune attraverso una comunicazione scritta o con annotazione nella bolletta di pagamento con scadenza nel trimestre considerato.
14. Le bollette emesse possono comprendere consumi reali, determinati sulla base delle letture effettuate dall'ente o dall'utente, o consumi a calcolo, determinati sulla base dei consumi reali rilevati nei periodi precedenti nella medesima fornitura.

15. Agli effetti della determinazione dei consumi da addebitare agli utenti, vengono presi in considerazione i metri cubi rilevati dalla lettura del contatore e trascurate le frazioni di metri cubi.
16. Qualora, per responsabilità dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore (nonostante i sopralluoghi degli incaricati dell'Ente ed il successivo invito all'utente di comunicare le letture avvalendosi delle cartoline all'uopo rilasciate) e tale impossibilità si ripeta nei due periodi successivi di lettura, potrà essere senz'altro disposta la sospensione dell'erogazione, la quale potrà essere ripristinata soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e pagati i diritti di riapertura.
17. Al consumo risultante eccedente a quanto bollettato in acconto viene applicata l'ultima tariffa.
18. L'Ente ha, comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione. Qualora sia stata accertata dall'Ente irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento.
19. Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall'Ente sulle indicazioni del nuovo contatore.
20. ***Qualora l'utente ritenga errate le indicazioni del contatore può chiederne la verifica all'Ente, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia, previo versamento di deposito cauzionale per spese di sopralluogo.***
21. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica italiana, il contatore sarà ritenuto esatto, non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi e l'Ente incamererà il deposito effettuato.
22. Nel caso contrario la rettifica dei consumi, agli effetti del pagamento, sarà limitata al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo la denuncia e l'Ente procederà al rimborso del deposito.

Art.13 - Contratto di fornitura - Durata e disdetta - Variazioni - Fallimento dell'utente - Decesso dell'utente

1. La vendita dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed diritti delle parti.
2. Il contratto avrà efficacia dalla data di effettiva installazione del contatore, se trattasi di nuova utenza, o dal giorno del ripristino del collegamento se trattasi di riattivazione di utenza.
3. Il contratto avrà la durata massima di un anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per uguale periodo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente o del Comune da farsi in forma espressa almeno un mese prima.
4. È obbligo dell'utente dare immediata disdetta in forma espressa in caso di trasferimento e, comunque, in caso di abbandono dei locali serviti.
5. Tuttavia il contratto cessa anche quando non vi sia disdetta qualora altri occupino di fatto l'abitazione servita: l'utilizzatore del servizio ha comunque l'obbligo di sottoscrivere (senza dover corrispondere i diritti di predisposizione dell'allaccio) entro il termine perentorio di giorni 30 dal subentro di fatto il nuovo contratto per la stessa concessione.
6. Se lo schema di allaccio non risultasse conforme al presente Regolamento, l'Ente qualora lo ritenesse determinante per l'attività di gestione, può imporre il relativo adeguamento.
7. Ove, peraltro, non sia intervenuta disdetta da parte dell'utente trasferitosi o/e formale istanza di concessione idrica da parte del nuovo utente, quest'ultimo rimane tenuto in solido con il precedente beneficiario al pagamento dei consumi complessivi dell'utenza, pena la chiusura della stessa, a meno che non provi all'Ente con atto avente data certa, il giorno del suo subentro.
8. Nel caso di trasferimento della proprietà o del godimento a qualsiasi titolo di una azienda, il concessionario, se non viene fornita all'Ente la prova certa di aver pattuito diversamente, ai sensi dell'art. 2558 Cod. Civile, subentra nella posizione dell'utente da cui ha derivato il proprio diritto con l'obbligo di pagare i debiti per forniture all'utenza nella quale subentra fino al momento in cui non presenta all'Ente la prescritta richiesta per ottenere la variazione soggettiva del contratto o per stipularne uno nuovo.
9. E' fatto, comunque, salvo il disposto dell'art. 2560 I° e II° comma -- Cod. Civile, nel presupposto che la presenza di un apparecchio misuratore della erogazione dell'acqua in qualsiasi condizione di funzionamento equivalga alla annotazione di credito dell'Ente nei libri contabili della azienda ceduta.
10. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di otto giorni, potrà subentrare in detto contratto, assumendone

tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto stesso.

11. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare interamente all'Ente quanto dovuto dal fallito.
12. In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso l'Ente, di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.
13. Sono tenuti, inoltre, ad avvisare, nel termine di due mesi, l'Ente dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.
14. Qualora, invece, l'Ente, venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, l'erede beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di giorni 30, la posizione della sua utenza con la richiesta di variazione soggettiva del contratto o con la stipulazione di uno nuovo, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione.
15. L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo qualora, per motivi tecnici od economici l'Ente ritenga di non dover più gestire un ramo di acquedotto od una diramazione.
16. Imposte, tasse, sovrapprezzi od altro gravanti sul contratto di fornitura dell'acqua sono a carico dell'utente.

Art.14 - Tariffe di vendita e diritti fissi

1. Le tariffe relative al servizio idrico sono approvate con provvedimento della Giunta Comunale.
2. I prezzi indicati nella tariffa in vigore rappresentano il corrispettivo delle prestazioni dell'Ente. A questo sono da aggiungere la quota fissa, le imposte e le tasse. Nel corso del contratto di fornitura le tariffe e la quota fissa potranno variare sia nella forma che nella sostanza per disposizioni di legge o provvedimenti dell'Organo a ciò preposto ed i contraenti sono impegnati ad accettarli per tutta la durata del contratto.
3. Le variazioni alle tariffe verranno rese note agli utenti mediante pubblicazione di appositi avvisi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. L'utente è tenuto, inoltre, a pagare i diritti fissi per la riapertura delle prese, installazione e riapertura dei contatori; tali diritti, però, non sono dovuti nei casi di successione a titolo universale o particolare, di trasformazione della denominazione o ragione sociale o di cambio del titolare della impresa, nonché nei casi di subentro tra persone componenti uno stesso nucleo familiare anagrafico.

Art.15 - Pagamenti

1. Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente entro la scadenza indicata, mediante versamento su c/c postale, così come viene indicato dal Comune.
2. Le bollette, oltre all'ammontare dei consumi effettuati o d'acconto ed al minimo sottoscritto calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.
3. In conformità al disposto dell' art. 17 legge 10.5.1976 n°319 e **dell' art. 15** Legge 5.1.1994 n. **36**, e loro successive variazioni ed integrazioni, contemporaneamente ai corrispettivi per i consumi idrici verranno riscossi i diritti per servizi di fognature e di depurazione secondo le tariffe vigenti.
4. Il pagamento deve essere fatto integralmente entro il termine indicato sulla bolletta.
5. Gli eventuali reclami o contestazioni devono essere presentati per iscritto entro il termine per il pagamento indicato in bolletta e non danno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto; le eventuali rettifiche in più o meno saranno fatte dall'Ente con separate bollette o mediante conguaglio nella bolletta successiva.
6. In caso di morosità l'Ente potrà, previa diffida a norma di legge, sospendere la fornitura salvo il diritto di farsi pagare quanto è dovuto dall'utente.
7. La sospensione è preannunciata all'utente con apposita comunicazione.
8. La sospensione non viene eseguita qualora si dimostri al personale incaricato di aver pagato il dovuto.
9. Le forniture sospese per morosità non potranno essere riattivate se prima l'utente non avrà pagato il suo debito per fatture scadute maggiorate, eventualmente, degli interessi per ritardato pagamento. Inoltre, con la prima bolletta, gli saranno addebitate anche le spese di riattivazione secondo la tariffa in vigore.
10. La riattivazione della fornitura avviene entro giorni **tre** successivi alla data di dimostrazione del pagamento.
11. Il Comune si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di tutti i contratti di fornitura stipulati con l'utente qualora risultino insolute fatture relative ad altre prestazioni e servizi erogati dall'Ente medesimo.
12. La richiesta di riapertura si presume nell'interesse dell'utente moroso quando venga proposta dal coniuge o da un parente od affine sino al quarto grado dell'utente predetto o da un suo convivente.

13. Gli interessi di mora nei casi in cui l'Ente decida a suo insindacabile giudizio che siano dovuti - saranno calcolati in misura pari a quelli addebitati all'Ente dal proprio tesoriere.

Art.16 - Agevolazioni e maggiorazioni

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento parziale delle bollette, per consumi sino a l. 50 giornalieri per ogni componente del nucleo familiare.
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare all'ufficio socio assistenziale del Comune, hanno titolo per la concessione del sussidio sono i nuclei familiari con reddito non superiore al minimo vitale, i nuclei familiari dove sono presenti persone anziane titolari esclusivamente di pensioni sociali o pensioni minime erogate dall'INPS e persone assistite dal Comune.
3. Per le utenze stagionali le tariffe sono aumentate del 30%.
4. Per le residenze secondarie le tariffe sono aumentate del 50%

Art.17 - Anticipazioni sui consumi e corresponsione dei diritti per la predisposizione dell'allaccio e dei diritti per l'avvio della fornitura

1. L'Ente applicherà forfetariamente alle utenze fatturabili a lettura consuntiva una anticipazione sui consumi ragguagliata al presumibile importo per i consumi di un semestre per la media annua presunta calcolata sulla base dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze stagionali e semi-stagionali le anticipazioni sono ragguagliate, rispettivamente, al consumo dichiarato per la stagione di attività (uno o due trimestri) o al consumo presunto semestrale (comprendente almeno un trimestre di maggior consumo stagionale).
3. Per le bocche antincendio l'anticipazione è ragguagliabile alla quota fissa annuale.
4. Per le utenze che l'Ente fatturerà con sistema d'acconto - che di norma verrà applicato per le utenze che si prevede abbiano una durata inferiore all'anno - verrà richiesta una anticipazione pari all'intero consumo previsto.
5. Nella prima bolletta il Comune addebita all'utente quanto compete per diritti di contratto di fornitura.
6. Il diritto attinente alla predisposizione dell' allaccio (e l'onere per il contenitore del misuratore) dovranno essere versati tramite bollettino di c/c postale, la cui ricevuta dovrà essere allegata al modulo di richiesta.

Art.18 - Usi dell'acqua

1. L'acqua viene di norma concessa per uso civile - abitativo. È facoltà dell'Ente di concederla anche per altri usi in conformità agli Art.2 e successivi del presente Regolamento.
2. E' tuttavia vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura o di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.
3. È vietato all'utente di cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dall'Ente, pena la rescissione del contratto.

Art.19 - Impianti per uso pubblico comunale

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontanine ed abbeveratoi pubblici;
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle. fognature;
 - d) le bocche da incendio installare sul suolo pubblico;
 - e) i locali adibiti ad uso di pubblici servizi comunali quali uffici del Comune, scuole, asili, ricoveri, orfanotrofi, ambulatori, ecc.
2. Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), e) l'acqua viene misurata con contatore e, limitatamente al caso c), con lenti idrometriche. Per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione è a deflusso libero, senza misurazione, secondo le modalità di cui **all' Art. 20** del presente Regolamento.
3. E' fatto divieto di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi da quelli domestici; dalle bocche

di innaffiamento di strade, di giardini pubblici e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi.

4. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b), c).

Art.20 - Bocche antincendio private

1. In seguito ad apposita domanda viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio, che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
2. Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse.
3. Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dall'Ente ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.
4. Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dall'Ente uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione all'Ente, entro 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli.
5. L'Ente non assume nessuna responsabilità circa l'efficacia delle bocche antincendio al momento dell'uso.
6. Il corrispettivo per l'uso di bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, dalle tariffe in vigore.

Art.21 - Vasca di accumulo per servizio regionale antincendio

1. In seguito ad apposita domanda viene stipulato un contratto specifico per alimentare le vasche di accumulo per il Servizio Regionale antincendio.
2. Le derivazioni vanno preventivamente concordate ed approvate dal Comune; la presa è tarata e periodica, secondo i programmi fissati nello stesso contratto.

Art.22 - Impianti per l'uso promiscuo

1. Esterna alla zona di urbanizzazione, può venire concessa, salvaguardando comunque la finalità prioritaria dell'uso civile-abitativo (ed in conformità a quanto stabilito negli articoli precedenti), l'utenza idrica ad uso promiscuo. L'intestatario deve produrre documentazione attestante la qualità di imprenditore agricolo o azienda ad interesse pubblico.

Art.23 - Impianti interni

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.
2. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sugli impianti interni, in connessione alle successive osservazioni.
3. Negli impianti interni l'utente dovrà inoltre osservare le seguenti precauzioni:
 - 1) Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguate e comunque a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
 - 2) Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore quindi non in vicinanza di superfici riscaldate in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
 - 3) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
 - 4) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
 - 5) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti, contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. Eventuali inadempienze comportano l'immediata chiusura della diramazione dall'acquedotto e la denuncia all'Autorità competente. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a

galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

- 6) È vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi di impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ente, il quale può prescrivere eventuali modifiche. Per l'installazione di serbatoi, nei casi in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
4. L'Ente può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle nel tempo prescrittogli.
5. In caso di inadempienza da parte dell'utente l'Ente ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
6. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e l'Ente non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.

Art.24 - Controlli

1. L'Ente ha sempre il diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo, l'Ente si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Resta altresì salvo il diritto dell'Ente di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Art.25 - Infrazioni

1. Le infrazioni dell'utente alle norme del presente Regolamento, che vengano verbalizzate da un dipendente dell'Ente danno diritto all'Ente, di sospendere l'erogazione senza altro avviso, salvo il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Art.26 - Identificazione dei dipendenti

1. I dipendenti dell'Ente sono muniti di tessera di riconoscimento che debbono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.27 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo previo pagamento delle relative spese di stampa.

Art.28 – Contestazioni giudiziarie - Foro competente - Elezione di domicilio

1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative alla fornitura idrica, alla applicazione del Presente Regolamento ed alle tariffe, è quello di Cagliari. L'utente elegge domicilio nel luogo della fornitura.

Art.29

1. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte e precedenti norme disciplinanti la distribuzione dell'acqua.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Piazza Moro 1 09010 S.ANNA ARRESI -Tel.0781 96691 Fax 0781 966384

ALLEGATO A

TABELLA CONTATORI E TUBI

N° APPARTAMENTI O UTENZE	CONSUMO TRIMESTRALE MEDIO mc	CONTATORE CALIBRO		TUBAZIONI DI DIRAMAZIONE in pollici	note
		mc	pollici		
1	fino a 90	15.00	1/2	1"	
da 2 a 4	da 90 a 190	20,00	3/4	1" 1/2	condominiali
da 4 a 9	da 191 a 500	25.00	1"	1" 1/2	comunità o industriali
da 9 a 30	501 a 2000	40,00	1" 1/2	2"	
Da 30 a 60	da 2001 a 4000	50,00	2"	3"	



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Piazza Moro 1 09010 S.ANNA ARRESI -Tel.0781 96691 Fax 0781 966384

ALLEGATO B/1

ALLACCIO IDRICO TIPO



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Piazza Moro 1 09010 S.ANNA ARRESI -Tel.0781 96691 Fax 0781 966384

ALLEGATO B/2

ALLACCIO IDRICO TIPO MULTIPLO



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO C

Piazza Moro 1 09010 S.ANNA ARRESI -Tel.0781 96691 Fax 0781 966384

CASSETTA PER ALLACCIO IDRICO